

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- (a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché, l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- (b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- (c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- (d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- (e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Come da disposto dell'art. 4 del D.L. Sicurezza 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n. 48 (*di seguito DL 14/2017*), s'intende per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione e il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione Emilia-Romagna (come da leggi regionali 24/2003 e 18/2016) e gli enti locali nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Articolo 2
Attività di polizia urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere anche gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n° 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Responsabili, preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Articolo 3

Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Titolo II

Uso e mantenimento del suolo pubblico

Articolo 4

Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:

- (a) soddisfare alle esigenze fisiologiche evacuative, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- (b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli (auto, roulotte, camper, ecc.), baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- (c) immergersi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
- (d) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
- (e) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- (f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale e sui marciapiedi;
- (g) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- (h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- (i) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;

- (j) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- (k) insozzare le strade e le sue pertinenze, gettando oggetti o rifiuti;
- (l) gettare a terra mozziconi di sigaretta e gomme da masticare.

Articolo 5

Limitazione ai giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. E', altresì vietato, praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
4. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Articolo 6

Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi, terrazzi e altre sporgenze, che si affacciano su suolo pubblico, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni necessarie del caso, impartite dall'Autorità comunale, a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio e rimuovere i rami secchi e pericolanti.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi, i passi carrai e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

Titolo III

Decoro Urbano

Articolo 7

Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
7. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt.1,80.
8. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

Articolo 8

Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 4 del DL 14/2017, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi, arredi urbani e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulla segnaletica verticale stradale, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti e utilizzare i giochi per bambini impropriamente col rischio di danneggiarli o romperli.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1, a norma di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

- (a) qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
- (b) qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi è soggetto ad una sanzione amministrativa fissa;
- (c) si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Articolo 9 **Luminarie natalizie**

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e testate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per testate di luminarie.

Articolo 10 **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Titolo IV

Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana

Articolo 11

Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- (a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- (b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ozzano dell'Emilia, fermo restando quanto previsto all'art. 24 del presente Regolamento.
- (c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
- (d) nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; nei giorni festivi e il sabato, l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.

3. E' vietato far esplodere giochi pirici: da tale disposizione sono da escludere gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per Festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità e la fascia oraria dalle 23,30 del 31/12 alle ore 01,00 del 01/01 di ogni anno;

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma. Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. d), e 3 del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

7. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 12

Obblighi specifici per i possessori di cani

1. I possessori di cani possono condurli in aree pubbliche o aperte al pubblico solo se la persona che li guida sia in grado di gestire l'animale. Le ordinanze comunali vigenti impongono divieti o limitazioni in zone, luoghi o locali nel territorio comunale (Ord. n. 71/2007 e n. 57/2010).
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i cani devono essere portati al guinzaglio, che deve avere una misura non superiore a mt. 1,50 e l'accompagnatore deve avere sempre con sé la museruola da applicare in caso di potenziale pericolo. Essa deve essere comunque applicata nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
3. Si fa eccezione a quanto previsto nel comma 2 all'interno delle aree di sgambamento attrezzate dal Comune ed in relazione alle ipotesi previste dall'art. 83 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" in caso di:
 - (a) cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico;
 - (b) cani da pastore e da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
 - (c) i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
4. L'accompagnatore di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico deve essere dotato di strumenti di raccolta delle deiezioni solide del cane e provvedere alla rimozione di esse.

Articolo 13

Tutela e controllo della popolazione canina

1. Fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

In particolare:

- (d) Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi 30 gg. dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano a qualsiasi titolo in possesso. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina e di provvedere all'applicazione del codice d'identificazione mediante microchip. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune. Deve inoltre comunicare l'eventuale cambiamento di residenza, cessione, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento. L'iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell'AUSL o presso i veterinari privati.
- (e) E' obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone, a cose e ad altri animali.
- (f) E' vietato avvelenare cani di proprietà, randagi o vaganti (ex art. 544 bis c.p.).
- (g) E' vietato sopprimere il proprio animale, in modo non eutanastico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
- (h) E' vietato tenere gli animali esposti senza riparo dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone.

- (i) E' vietata la detenzione di cani, in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- (j) Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio. Nei locali pubblici e sui pubblici mezzi i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola.
- (k) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale.
- (l) E' vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, che provocano effetti di dolore (ex art. 727 c.p.).
- (m) E' rigorosamente vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, utilizzandoli, a scopo di scommesse, a combattimenti tra animali (ex art. 727 c.p.).
- (n) Le esposizioni o mostre canine dovranno prevedere l'ammissione di cani soltanto se dotati di microchip o con tatuaggio leggibile, indipendentemente dalla loro età. Gli animali dovranno essere in buono stato di salute e nutrizionale ed avere l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
- (o) Si richiama quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 pubblicata sulla G.U Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 14

Disciplina degli orari dei pubblici esercizi, attività commerciali e altre attività

1. Il Sindaco può, con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività, dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande del presente articolo e o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- (a) adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- (b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;

- (c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
- (d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;
- (e) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità stabilite dall'Amministrazione in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- (f) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (le 09.00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

4. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

5. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La reiterata violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

6. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.L. Sicurezza 20 febbraio 2017, n. 14, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dagli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (*di seguito Dlgs 267/2000*).

Articolo 15

Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali.

2. Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

3. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e posacenere ed a provvedere al loro svuotamento.
5. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dagli art. 50 e 54 del Dlgs 267/2000.

Articolo 16

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:
 - (a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
 - (b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di pulizia e di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.
4. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art. 3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 4 del DL 14/2017, il Sindaco, può intervenire, con gli strumenti previsti dagli art.50 e 54 del Dlgs 267/2000.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma ed in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 4 del DL 14/2017, il Sindaco, può intervenire, con gli strumenti previsti dagli art.50 e 54 del Dlgs 267/2000.

Articolo 17 **Referenti per la Sicurezza**

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, i titolari possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti della normativa vigente.

Articolo 18 **Sicurezza urbana**

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
 - (a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
 - (b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
 - (c) sedersi, sdraiarsi o sostare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
 - (d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
 - (e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi
 - (f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
 - (g) l'accattonaggio in tutto il territorio comunale qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici, quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale; alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, parimenti, quando costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale; è altresì vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali;
 - (h) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche (incroci, semafori ecc...) o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico, composte da secchi, attrezzi ecc. generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria ed altrui;
 - (i) l'esercizio di mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti, nell'esercizio di tale attività, provocano disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Articolo 19

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.
3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

Articolo 20

Emissioni di fumo

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

Articolo 21

Norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi

1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, a meno di 200 m. da abitazioni e strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali (art. 9 Reg. Polizia Rurale). E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
3. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.
4. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, gettare oggetti accesi (ad esempio lanterne volanti), in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Articolo 22

Pulizia e manutenzione dei camini e delle caldaie

1. Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio e/o esalazioni pericolose è raccomandato di provvedere alla pulizia periodica delle canne fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento e climatizzazione (D.Lgs. 192/2005, DPR n° 74/2013 e successivi, L.R. 26/2004 e Reg. Reg. E.R. 3 aprile 2017 n. 1, PAIR 2020).

2. Nel caso venissero riscontrate violazioni di legge in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici il Comune informa immediatamente l'Organismo Regionale di Accreditamento e Ispezione della Regione Emilia Romagna, per gli adempimenti di competenza.

3. Allo scopo di garantire adeguata sicurezza a tutti i condomini è raccomandato all'amministratore condominiale (ove previsto) di verificare che i singoli conducenti degli alloggi eseguano le manutenzioni periodiche sopra descritte.

Titolo V

Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico

Articolo 23

Spettacolo viaggiante

1. Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree individuate a tale scopo dall'Amministrazione Comunale.

Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza.

Articolo 24

Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

- (a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- (b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- (c) in prossimità di scuole e biblioteche, negli orari di fruizione delle stesse;
- (d) tra le ore 22.00 e le ore 9.00.

3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua. Se la sosta si prolunga per più di un'ora è necessario richiedere l'autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico e pagare la relativa tassa.

4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

5. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

6. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Titolo VI

Sanzioni

Articolo 25

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni (da € 25,00 a € 500,00).
3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. la Giunta, con apposita Delibera, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire e aggiornare l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16 (art.6 bis del D.L.23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125).
4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
5. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco del Comune di Ozzano dell'Emilia.
6. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Articolo 26

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 208, datata 20 settembre 1984.

Cessano di avere efficacia altresì i provvedimenti ad esso collegati, tra cui la deliberazione C.C. n° 56/1985 e 189/1994.